

GUIDA ALLA GESTIONE DEI RAEE

(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Promosso da



Realizzato da



Aprile 2018

Ecocerved

Guida alla gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Ultima modifica: aprile 2018

Gruppo di lavoro: Manuela Masotti, Emma Schembari

La **Camera di commercio di Torino** con oltre 223.000 attività imprenditoriali iscritte, è da sempre riferimento forte e concreto del territorio economico dell'area metropolitana. Annovera funzioni amministrative, in particolare con il Registro Imprese e i suoi servizi anagrafici e certificativi, tutti informatizzati; attività nella regolazione del mercato, che disciplinano il mercato e le relazioni tra imprese e consumatori; funzioni di valorizzazione del territorio economico, soprattutto per la competitività delle imprese, per lo sviluppo turistico e culturale, per l'orientamento al lavoro e per la promozione delle imprese digitali 4.0. In particolare, la Camera di commercio riserva da anni grande attenzione ai temi ambientali, accanto alle attività amministrative previste dalla norma in materia di rifiuti, offrendo informazione e servizi di formazione.

Ecocerved è la società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l'ambiente. Svolge inoltre attività di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali nei confronti delle imprese e promuove iniziative per l'adozione di sistemi di gestione ambientale. Ecocerved realizza anche analisi e studi – con la collaborazione di istituti di ricerca o enti locali – per analizzare gli impatti socio-economici e ambientali delle attività produttive e contribuire al dibattito sulle possibilità di pianificare il territorio in modo funzionale a uno sviluppo sostenibile.



www.ecocerved.it

www.to.camcom.it

I diritti di proprietà intellettuale sui contenuti della presente pubblicazione appartengono a Ecocerved.

Chiunque utilizzi informazioni e dati riportati in questo documento deve menzionare la fonte e chi intenda riprodurre i contenuti, parzialmente o integralmente, deve richiedere esplicita autorizzazione.

PRESENTAZIONE

La Guida, si rivolge ai distributori e rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. AEE), agli installatori e ai gestori di centri di assistenza tecnica delle stesse, in quanto soggetti destinatari di alcuni adempimenti relativi al ritiro e alla gestione dei rifiuti consegnati da parte dell'utenza al momento dell'acquisto della nuova apparecchiatura.

Si tratta delle disposizioni introdotte dal DM. 8 marzo 2010, n. 65, riguardo il cosiddetto **uno contro uno** obbligatorio dal 18 giugno 2010, ma anche al ritiro dell'**uno contro zero**, modalità semplificata introdotta dal DM 121 del 31 maggio 2016.

L'attualità della tematica è attestata dalla disciplina in materia di cui al D.lgs. n. 49/2014 che indica gli obblighi e le sanzioni per chi non si mette in regola e fissa obiettivi di recupero crescente.

AVVISO LEGALE

I testi presenti nella Guida RAEE sono tratti dalla banca dati <http://www.normattiva.it> che è l'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri per promuovere l'informatizzazione e la consultazione gratuita da parte dei cittadini.

I testi forniti nel formato elettronico non hanno carattere di ufficialità.

L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

Sommario

1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
2	AEE/RAEE: cosa sono e come si gestiscono.....	9
	AEE – Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.....	9
	<i>Esclusioni (art. 3 comma 1)</i>	10
	<i>Precisazioni</i>	10
	<i>Altre esclusioni (art. 3 comma 2)</i>	10
	PRODUTTORI di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche).....	11
	<i>Precisazioni</i>	11
	<i>Responsabilità del produttore di AEE</i>	12
	<i>Responsabilità finanziaria</i>	12
	<i>Adempimenti</i>	12
	<i>Obblighi di informazione</i>	13
	RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.....	14
	<i>RAEE provenienti dai nuclei domestici</i>	14
	<i>RAEE professionali</i>	14
	<i>RAEE equivalenti</i>	15
	<i>RAEE di piccolissime dimensioni</i>	15
	<i>Componenti e Pannelli fotovoltaici</i>	15
	<i>Apparecchiature di illuminazione</i>	16
	<i>Raggruppamenti RAEE</i>	16
3	SISTEMI COLLETTIVI e CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE.....	16
4	ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.....	17
	<i>Precisazioni</i>	17
5	PRODUTTORI RAEE.....	17
	Cittadini.....	17
	Imprese.....	18
6	RAEE: cosa fare.....	18
	DISTRIBUTORI / VENDITORI.....	18
	<i>Obblighi</i>	19
	<i>Registrazione portale del Centro di Coordinamento RAEE</i>	20
	<i>Informare i consumatori</i>	23
	INSTALLATORI.....	23
	TRASPORTATORI.....	24
7	GESTIONE SEMPLIFICATA.....	25
	UNO CONTRO UNO e la relativa modulistica (DM 65/2010).....	25
	SCEDARIO (Allegato I DM 65/2010).....	25
	<i>Sul frontespizio</i>	26
	DOCUMENTO DI TRASPORTO (Allegato II DM 65/2010).....	27
	DOCUMENTI AGGIUNTIVI PER L'INSTALLATORE (Allegato III DM 65/2010).....	29
	UNO CONTRO ZERO e la relativa modulistica (DM 121/2016).....	31
	VENDITA A DISTANZA (Art. 8 DM 121/2016).....	33
	MODULO DI CARICO E SCARICO (Allegato 1 DM 121/2016).....	34
	DOCUMENTO DI TRASPORTO (Allegato 2 DM 121/2016).....	35
8	ESCLUSIONI E SANZIONI.....	36
	ESCLUSIONI MUD E SISTRI.....	36
	SANZIONI.....	36
9	RAPPORTI CON I SISTEMI COLLETTIVI.....	37
	Ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi.....	37

Requisiti tecnico-organizzativi del Luogo di Raggruppamento.....	37
Condizioni minime per accesso al servizio.....	37
Registrazione del Luoghi di Raggruppamento e Premialità.....	37
Compilazione Documento di trasporto.....	38
10 DOMANDE FREQUENTI.....	38
11 SCHEMI	39
SCHEMA per GESTIONE 1 contro 1	39
SCHEMA per GESTIONE 1 contro 0	41

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO 9 marzo 2017, n. 68

Sulla G.U. del 27 maggio 2017 è stato pubblicato il Decreto 9 marzo 2017 n. 68, *Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di AEE ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49.*

Decreto 25 luglio 2016

Il decreto 25 luglio 2016 *definisce le misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei RAEE.*

Decreto Ministeriale 17 giugno 2016

Il DM del 17 giugno 2016 *definisce la tariffa per la copertura degli oneri di monitoraggio e controllo del sistema relativo alla gestione dei RAEE a carico dei produttori di nuove apparecchiature.* Il DM arriva in attuazione dell'art. 41 del D.lgs. 49/2014, che pone in carico ai produttori di AEE gli oneri relativi alle attività di monitoraggio e gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Decreto 10 giugno 2016 n. 140

Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili/e di AEE, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49, in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE.

Decreto 31 maggio 2016 n. 121

Il Decreto *regola le modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di RAEE di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici* così come definiti all'art. 4, comma 1, lettera l) del medesimo decreto legislativo, e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (criterio di ritiro dell'uno contro zero) e in particolare definisce:

- a) le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni, così come definiti all'art. 4, comma 1, lettera f), del D.lgs. 49/2014 da parte degli utilizzatori finali;
- b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all'interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
- c) i requisiti tecnici e le modalità per l'effettuazione del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi della lettera a);
- d) i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera c), fino a un Centro di Raccolta oppure a un impianto di trattamento.

D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49:

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in vigore dal 12 aprile 2014, riscrive la disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Restano ferme le finalità con cui è stato istituito il sistema RAEE, ma vengono accentuati gli aspetti relativi all'efficiente produzione e progettazione, riducendo gli impatti negativi e migliorando l'efficacia dell'uso delle risorse, in attuazione dei principi comunitari di precauzione e prevenzione e per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile.

La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo e qualora non sia possibile rispettare i criteri di priorità, i RAEE raccolti separatamente sono avviati ad un trattamento adeguato.

Le novità principali del decreto di recepimento italiano in coerenza con quanto previsto dalla direttiva avranno due periodi di applicazione.

Un primo periodo (cd "chiuso"), vigente dal 12 aprile 2014, data di entrata in vigore del Decreto, che riguarda gli AEE attualmente previsti, cui si aggiungono i pannelli fotovoltaici, si conclude il 14 Agosto 2018. Un secondo periodo, (cd "aperto"), decorrente dal 15 agosto 2018, che riguarda tutte le

apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato (riportate in allegato III del D.lgs. ed esemplificate in allegato IV).

*Fra le disposizioni che caratterizzano il decreto vediamo l'estensione del concetto **uno contro uno** con l'inserimento della possibilità per l'utilizzatore finale di usufruire dell'**uno contro zero**, che prevede il conferimento di un piccolissimo elettrodomestico (dimensioni non superiori ai 25 cm) presso un punto vendita, gratuitamente e senza obbligo di acquisto di altre AEE.*

Legge 11 agosto 2014, n. 116:

(art. 13, c. 4-bis) conversione del DL 91/2014 (in vigore dal 21 agosto 2014), modifica il D.lgs. 49/2014, inserendo alcune disposizioni riferite ai Sistemi Collettivi e in particolare:

- **L'adesione ai Sistemi Collettivi per la gestione dei RAEE è libera** e non può essere ostacolata dalla fuoriuscita da un consorzio per aderire ad un altro;
- **L'obbligo della forma scritta per i contratti** stipulati dai Sistemi Collettivi per la gestione dei RAEE a pena di nullità;
- **Lo statuto tipo** dei Sistemi Collettivi assicura che essi siano dotati di adeguati organi di controllo, tra cui anche l'organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle imprese per i reati di manager e dipendenti);
- **Limite minimo di rappresentanza alla costituzione di sistema collettivo**, nella misura superiore almeno al 3%, in almeno un raggruppamento, della quota di mercato di AEE immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente.

D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151:

Il Decreto che ha introdotto in Italia la disciplina europea (*direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE*) relativa alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e alla corretta gestione dei rifiuti derivanti da tali apparecchiature (RAEE) è stato abrogato dal D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, in vigore dal 12 aprile 2014, **ad esclusione di alcuni articoli che conservano validità.**

Gli articoli non abrogati dal D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49 sono:

- **Art. 6, comma 1-bis**
Prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, sentita la Conferenza unificata, dove sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/2006, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi (DM 8 marzo 2010, n. 65);
- **Art.10, comma 4**
Definisce i compiti del Centro di coordinamento. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative e nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero dei RAEE. In particolare, il comma prevede un decreto che disciplina il finanziamento dei RAEE per l'illuminazione (DM 12 maggio 2009);
- **Art 13, comma 8**
Disciplina le modalità di funzionamento del Registro AEE, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, nonché le modalità di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni e di costituzione e funzionamento di un Centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative (DM 25 settembre 2007, n.185);
- **Art. 15, commi 1 e 4**
Prevede l'istituzione del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, con il compito di supporto del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 20 comma 4;
- **Art. 20 comma 4**

Sposta il termine di riferimento per l'entrata in vigore del regime dei RAEE al 31 dicembre 2010.

DM 25 settembre 2007, n. 185:

Istituzione e modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei (RAEE),

Costituzione e funzionamento di un Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli art. 13 comma 8, e 15 comma 4 del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

ATTENZIONE -> il D.lgs. 49/2014 **ha abrogato** gli articoli: 9 commi 2 e 4, 10, 13 comma 2, 14 del DM 185/2007.

DM 8 marzo 2010, n. 65:

Regolamento che definisce modalità di gestione semplificate per il ritiro dei RAEE domestici e professionali da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica.

Variazioni

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del DM 65/2010, l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione, secondo il **modello di domanda** approvato dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali riportato nella Delibera n. 3 del 3 settembre 2014***.

Rinnovo Iscrizione

L'iscrizione deve essere rinnovata **ogni cinque anni** (art. 3 comma 4 del DM 65/2010).

Diritto annuale

L'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50,00 euro, rideterminabile ai sensi dell'art. 21 del DM 8 aprile 1998, n. 406.

Deliberazione Albo Gestori Ambientali del 19 maggio 2010:

Iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010 n. 65, recante modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Decreto ministeriale 3 giugno 2014 n. 120:

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale Gestori Ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese, dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e relativi diritti annuali. Il regolamento ha previsto alcune delibere attuative.

*****Delibera 3 settembre 2014 n. 3:**

Nuovo modello di domanda da presentare alla competente Sezione regionale o provinciale dell'Albo Gestori Ambientali con riferimento alle specifiche attività esercitate.

La Sezione territorialmente competente procede a verificare la sussistenza delle condizioni previste e attestare dall'impresa, ad acquisire la documentazione e a emettere, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il provvedimento di iscrizione all'Albo. La Sezione, qualora accerti il mancato rispetto delle condizioni previste, dispone con provvedimento motivato il rigetto della comunicazione.

Decreto 9 marzo 2017:

Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di AEE ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49. (GU n.122 del 27-5-2017).

Accordo di Programma ANCI CENTRO di COORDINAMENTO RAEE:

Contiene le modalità per la gestione dei rifiuti derivanti dai RAEE, così come previsto dall'art. 10, comma 2, lett. a) del DM 185/2007.

Accordo di Programma tra ANCI, ORGANIZZAZIONI della DISTRIBUZIONE e CENTRO di COORDINAMENTO RAEE

Contiene le modalità per la raccolta e la gestione dei RAEE come previsto dall' art. 16 comma 2 D.lgs. 49/2014 e nel rispetto del DM 8 Marzo 2010 n. 65.

Legge 28 dicembre 2015, n. 221

In vigore dal 2 febbraio 2016 le "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". Si tratta della legge sulla "Green Economy" (ex "Collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014), provvedimento di riforma trasversale dell'ordinamento nazionale in materia di tutela dell'ambiente.

In relazione ai RAEE la legge 221/2015:

l'art. 41, in tema di RAEE da PANNELLI FOTOVOLTAICI immessi sul mercato per uso domestico o professionale, stabilisce che **a partire dal 2 febbraio 2016** i Consorzi di gestione devono adottare, per ogni nuovo modulo immesso sul mercato, un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geo localizzazione delle stesse tipologie già richieste nel disciplinare adottato nel dicembre 2012 dal Gestore dei servizi energetici (GSE - Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012).

l'art. 43, commi 2 e 4, ridisegna le modalità di **riassegnazione nel bilancio del Ministero Ambiente degli importi introitati** a titolo di tariffe, ai sensi del D.lgs. 49/2014 sulla gestione dei RAEE.

Altre modifiche del D.lgs. 49/2014, in diversi articoli, sono finalizzate a rendere tale decreto conforme alla normativa Ue. Novità che possono essere riassunte come segue:

- 1) ai fini del rispetto dei **requisiti richiesti per i Sistemi Individuali e Collettivi**, è sufficiente che l'impresa sia in possesso o delle sole certificazioni ISO (9001 e 14001), o della sola registrazione EMAS (non è richiesta la presenza di entrambe);
- 2) si introduce un **regime transitorio** in base al quale, nelle more del DM Ambiente previsto all'art. 18 del D.lgs. 49/2014 (in materia di criteri e modalità di trattamento "ulteriori" dei RAEE), continuano ad applicarsi gli accordi con le associazioni che raggruppano i recuperatori;
- 3) si chiarisce che, oltre alle imprese in possesso di autorizzazione unica per l'impianto di gestione dei rifiuti (art. 208 D.lgs. 152/2006), possono trattare i RAEE anche le imprese con autorizzazione integrata ambientale (Aia), ai sensi dell'art. 213 D.lgs. 152/2006;
- 4) il Centro di coordinamento deve trasmettere annualmente all'Ispra i dati relativi alla raccolta e al trattamento dei rifiuti;
- 5) in ambito sanzionatorio, per gli impianti di trattamento, si stabilisce che la diffida a provvedere entro 30 giorni, pena la revoca dell'autorizzazione, oltre che nel caso di mancata iscrizione al registro del Centro di coordinamento, valga anche qualora il CdC RAEE accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione;
- 6) le aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE vengono realizzate *nel rispetto dei requisiti* previsti dal D.lgs. 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti).

Va posta attenzione anche ai **decreti attuativi previsti dal D.lgs. 49/2014 non ancora pubblicati**. **In sintesi:**

- **all'art. 18** (trattamento adeguato), un decreto che deve determinare **i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori** rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII al D.lgs. 49/2014, **oltre alle relative modalità di verifica**, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ed entro tre mesi dalla loro adozione;
- **all'art. 18** (trattamento adeguato), un decreto che deve definire, d'intesa con i Ministri dello Sviluppo economico, Salute, Economia e Finanze, per le imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, **misure per incentivare l'introduzione volontaria dei sistemi certificati di gestione ambientale** oltre all'adesione volontaria delle organizzazioni a un

sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS);

- **all'art. 20** (autorizzazioni), un decreto che deve **disciplinare le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate**, ai sensi dell'art. 214 D.lgs. 152/2006.

2 AEE/RAEE: cosa sono e come si gestiscono

AEE – Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Sono AEE le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da corrente elettrica o da campi elettromagnetici; le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua (art. 4, comma 1, lett. a del D.lgs. 49/2014).

La classificazione delle AEE è indicata negli allegati del D.lgs. 49/2014 come segue:

L'Allegato I del D.lgs. 49/2014, valido fino al 14 agosto 2018, riporta dieci categorie nelle quali le AEE possono rientrare.

La classificazione è esaustiva, per cui se un prodotto non rientra in una di queste categorie è escluso dall'ambito di applicazione di questa normativa.

Le disposizioni e semplificazioni descritte nella Guida per i distributori/venditori e per i trasportatori da essi incaricati, gli installatori e i centri di assistenza tecnica, si applicano solo per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per identificare i RAEE bisogna quindi partire dalle apparecchiature (AEE) dalle quali i primi derivano, al termine del loro ciclo di utilizzo.

- a. Grandi elettrodomestici
- b. Piccoli elettrodomestici
- c. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- d. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
- e. Apparecchiature di illuminazione
- f. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- g. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
- h. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
- i. Strumenti di monitoraggio e di controllo
- j. Distributori automatici

I pannelli fotovoltaici, introdotti all'atto dell'emanazione del D.lgs. 49/2014, sono considerati apparecchiature domestiche e i relativi rifiuti vanno conferiti ai centri di raccolta solo se installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW.

Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.

L'Allegato II del D.lgs. 49/2014 contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle 10 categorie dell'Allegato II.

L'Allegato III del D.lgs. 49/2014 organizza le categorie di AEE in 6 gruppi (campo di applicazione aperto) che verranno resi operativi a partire **dal 15 agosto 2018**:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

➤ **L'Allegato IV del D.lgs. 49/2014** dettaglia, a titolo non esaustivo, le 6 categorie di AEE dell'Allegato III.

Esclusioni (art. 3 comma 1)¹

Sono escluse dal campo di applicazione dell'AEE:

- ✓ Apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificatamente militari
- ✓ Dispositivi medici infettati
- ✓ Le lampade ad incandescenza
- ✓ Apparecchi elettrici ed elettronici parte di un'installazione fissa o di un impianto fisso
Con l'espressione *installazione fissa* si intende: una combinazione di diverse apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti assemblati o montati da un assemblatore/installatore, in un dato luogo, per operare congiuntamente in un ambiente predefinito al fine di svolgere uno specifico compito, ma non concepita per essere collocata sul mercato come singola unità funzionale o commerciale. Pertanto qualsiasi apparecchiatura sia un componente o parte di una installazione fissa è esclusa dal campo di applicazione della Direttiva RAEE. Come conseguenza sono esclusi i componenti: come motori elettrici, trasformatori, driver per motori a velocità variabile, sensori, ecc., che sono parte di installazioni fisse.

Precisazioni

- ✓ Il Comitato di vigilanza e controllo AEE_RAEE ha stabilito una parziale sospensione della esclusione dal 1 gennaio 2018 per determinate apparecchiature, quali:
contatori del gas elettronici, inverter, altri trasformatori e alimentatori, impianti di video sorveglianza, di sicurezza, e controllo accessi, di citofonia e gruppi di continuità (UPS).
Quindi dalla data 1/1/2018, per i prodotti su riportati, si applicano gli obblighi della normativa AEE_RAEE.
- ✓ Il termine *dipendente* si riferisce, in questo caso, a una apparecchiatura che necessita di corrente elettrica o campi elettromagnetici (e non gas o benzina) per svolgere le sue funzioni primarie.
- ✓ Se l'*energia* viene utilizzata per funzioni secondarie o per funzioni di monitoraggio e controllo, allora l'apparecchiatura non può essere considerata "elettrica o elettronica".
Alcuni esempi di apparecchiature che non sono considerate AEE:
 - Scaldabagno a gas
 - Cucine o forni a gas con luce di controllo o timer elettrici
 - Giocattoli a batteria (se svolgono la loro funzione anche senza batterie)
 - Veicoli, taglia erba, utensili con motore a scoppio
 - Utensili pneumatici con motori a scoppio.
- ✓ L'*apparecchiatura o strumento* deve avere una funzione diretta in un suo involucro, deve essere un prodotto finito.
- ✓ Sono esclusi i *componenti* di impianti e sistemi.
- ✓ Alcune aziende sono produttrici esclusivamente di AEE professionali. E' il caso per esempio dei produttori di apparecchi elettro-medicali o di distributori automatici, o ancora di lavatrici e lavastoviglie per comunità.

Altre esclusioni (art. 3 comma 2)

Dal **15 agosto 2018** saranno escluse dal campo di applicazione:

¹ Nota n. 77 COM/RAEE del 29/03/2017 del Comitato di vigilanza e controllo AEE_RAEE

- Le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
- Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni*.
- Le installazioni fisse di grandi dimensioni**, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni.
- I mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi veicoli elettrici a due ruote non omologati.
- Le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale.
- Le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.
- I dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto Presidente Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.

*** utensili industriali fissi di grandi dimensioni:**

sono un insieme di macchine di *grandi dimensioni*: apparecchiature e componenti, o entrambi, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo, utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo.

**** installazioni fisse di grandi dimensioni:**

sono una combinazione su *larga scala* di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:

- sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti
- sono destinati a essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate.

PRODUTTORI di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)

La norma definisce produttore di AEE la persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata (compresa la comunicazione a distanza):

- Sia stabilita nel territorio nazionale e **fabbrichi** AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissioni la **progettazione o la fabbricazione** di AEE e le commercializzi sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica
- Sia stabilita nel territorio nazionale e **rivenda** sul mercato nazionale, con il proprio nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori
- Sia stabilita nel territorio nazionale e **immetta** sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea
- Sia stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e **venda** sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza, direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Il produttore stabilito nel territorio nazionale, il quale vende AEE in un altro Stato membro dell'Unione europea ove non è stabilito, deve nominare un **"rappresentante autorizzato"** presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita.

Analogamente il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea può, in deroga a quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lettera g) designare con mandato scritto un **"rappresentante autorizzato"**.

Per **"rappresentante autorizzato"** s'intende una persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, che in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, è responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore (art. 30 D.lgs. 49/2014).

Precisazioni

1. Per **"messa a disposizione sul mercato"** si intende: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito (art. 4 comma 1, lett. q, D.lgs. 49/2014).
2. Per **"immissione sul mercato"** si intende: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale (art. 4 comma 1, lett. r, D.lgs. 49/2014).

Responsabilità del produttore di AEE

Il sistema di finanziamento AEE/RAEE origina dal principio della responsabilità estesa del produttore, come richiamata negli articoli:

art. 8 della Direttiva 2008/98/CE

- Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure [...] volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

art. 14 della Direttiva 2008/98/CE

- Secondo il principio "chi inquina paga", i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti;
- Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto origine dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di detti costi.

art. 178-bis D.lgs. 152/2006

- Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.

Il D.lgs. 49/2014 richiama l'articolo 178-bis del D.lgs. 152/2006, precisando che la responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile, fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, D.lgs. 152/2006.

Responsabilità finanziaria

I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del decreto mediante **sistemi di gestione individuali o collettivi**, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

Adempimenti

I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono:

- **Prestare adeguate garanzie finanziarie** nel momento in cui si immette un'AEE sul mercato (art. 25 D.lgs. 49/2014).

La garanzia è prestata:

- Dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente;
- Dal Sistema Collettivo cui il produttore aderisce.

Tale garanzia è prestata secondo modalità definite dal D.lgs. 49/2014, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dallo stesso, dal Ministro dell'Ambiente. Sino all'adozione del DM la garanzia può assumere la forma dell'adesione del produttore a uno dei Sistemi Collettivi esistenti. L'emanazione del decreto è fondamentale per consentire ai produttori interessati di organizzare un sistema individuale di gestione dei RAEE.

- **Apporre** sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un **marchio identificativo** (art. 28 D.lgs. 49/2014). Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e la data di immissione sul mercato;
- **Iscriversi al Registro nazionale** dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione delle AEE per via telematica tramite le Camere di Commercio;

Quest'obbligo doveva essere ottemperato entro i 90 giorni dall'entrata in vigore del DM 25 settembre 2007, n. 185, e comunque prima che i soggetti interessati inizino a operare nel mercato italiano. L'iscrizione va effettuata in via telematica dal rappresentante o dal produttore;

- **Designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato** in qualità di legale rappresentante, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, nelle ipotesi previste;
- **Finanziare** le operazioni di prelievo e trasporto dei RAEE domestici dai centri di raccolta comunale e le operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientale compatibile;
- **Comunicare annualmente** le quantità delle AEE immesse sul mercato e di quelle reimpiagate, riciclate o recuperate. (Allegato X e DM 185/2007).

Con quale modalità devono essere comunicate le quantità di AEE immesse sul mercato?

I produttori comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti dall'Allegato X lettera B, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - MUD).

Quali sono i dati che devono essere comunicati?

I dati da trasmettere sono:

- Categoria di AEE di cui all'allegato I, nonché la tipologia specifica di AEE indicata agli allegati II;
- Quantità in peso di AEE immesse nel mercato nazionale;
- Quantità in peso di RAEE (rifiuti di AEE) raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.

Obblighi di informazione

Il produttore deve fornire:

- a. **agli utilizzatori** adeguate informazioni (art. 26 D.lgs. 49/2014), all'interno delle istruzioni per l'uso o presso il punto vendita, con riferimento a:
 - **gestione** RAEE (raccolta separata)
 - **sistema di ritiro e le modalità di consegna** al distributore all'atto di nuovo acquisto o di conferimento gratuito per i RAEE di piccolissime dimensioni
 - **effetti sulla salute e sull'ambiente** dovute alla presenza di sostanze pericolose
 - **responsabilità** degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE
 - **significato** del simbolo (Allegato IX D.lgs. 49/2014).
- b. **agli impianti di trattamento e ai centri di preparazione per il riutilizzo** (art. 27 D.lgs. 49/2014) informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato finalizzate a manutenzione, ammodernamento, manutenzione e trattamento dei RAEE.

RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Sono RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guaste, inutilizzate, o obsolete e che ai sensi della normativa ambientale si considerano rifiuti (art. 183, comma 1, lett. a) del D.lgs. 152/2006), inclusi tutti i componenti e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, quando si assume la decisione di disfarsene.

RAEE provenienti dai nuclei domestici

Sono considerati **RAEE domestici** (art. 4 comma 1 punto l) del D.lgs. 49/2014) quelli originati da nuclei domestici e quelli di origine commerciale, industriale e istituzionale che per natura e quantità possono essere considerati analoghi a quelli originati dai nuclei domestici.

I rifiuti di cui alle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici - **RAEE DUAL USE** .

Il finanziamento dei costi di gestione dei RAEE domestici può avvenire attraverso l'applicazione dell'eco-contributo RAEE, ossia un sovrapprezzo applicato alla vendita di nuovi prodotti, evidenziato in fattura, che racchiude le spese sostenute per il trattamento, recupero e smaltimento di questa categoria.

I RAEE domestici, di norma, vanno al Centro di Raccolta comunale o a un Centro di Raccolta privato.

RAEE professionali

Sono considerati RAEE professionali (art. 4 comma 1 punto m) del D.lgs. 49/2014) tutti i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche diversi da quelli prodotti da nuclei domestici.

I RAEE professionali sono destinati agli impianti di trattamento autorizzati indicati dal produttore (o dal Sistema Collettivo di riferimento).

Come è possibile inquadrare la differenza fra RAEE domestici e RAEE professionali?

La differenza tra RAEE provenienti da nuclei domestici e RAEE professionali riguarda unicamente la tipologia di AEE e **non la provenienza**.

Rimane comunque valida **la differenza di finanziamento** per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento.

Per i RAEE professionali valgono regole parzialmente diverse da quelle vigenti per i RAEE domestici, poiché fondamentalmente **diverso è il criterio di responsabilità** sulle quali si fondano. Infatti, *responsabili della gestione dei RAEE professionali, in tutte le fasi, restano sempre i produttori delle AEE originarie, anche per quanto riguarda la fase del ritiro "uno contro uno" e del trasporto ai Centri di raccolta. Alcune operazioni, come vedremo, possono essere delegate ai distributori, con incarico formale del produttore delle AEE.*

La responsabilità per il fine vita delle **apparecchiature professionali** va distinta tra:

- **RAEE professionali storici**

Apparecchiature immesse sul mercato prima del 31 dicembre 2010² i cui oneri di smaltimento sono a carico del soggetto detentore del RAEE professionale (Ente/Impresa). La responsabilità finanziaria del produttore è prevista solo nel caso in cui, contestualmente alla vendita di una AEE nuova, egli ritiri un RAEE storico del medesimo tipo e funzione (limite di peso fino a due volte quella consegnata);

- **RAEE professionali nuovi**

Apparecchiature immesse sul mercato dopo il 31 dicembre 2010¹. La responsabilità finanziaria è a carico del produttore. Il produttore deve assolvere le obbligazioni di legge individualmente o attraverso l'adesione a un Sistema Collettivo.

Il distributore, solo se formalmente incaricato dal produttore della AEE, deve ritirare i RAEE professionali in ragione di “uno contro uno”, nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente e adibito alle stesse funzioni.

Inoltre è stato **stabilito un criterio per l'equivalenza tra il RAEE professionale conferito e l'AEE nuova** che viene fornita:

→ le apparecchiature professionali **non sono considerate equivalenti qualora il peso dell'apparecchiatura consegnata sia superiore al doppio di quella acquistata.**

In questo caso i costi della raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE professionali restano in capo al detentore del rifiuto. ***Non è così per i RAEE di provenienza domestica.***

I RAEE professionali **possono essere raggruppati** a cura del distributore dopo il loro ritiro con modalità e accortezze analoghe a quelle stabilite per i RAEE domestici, **con la sola differenza** che il distributore deve aver ricevuto **incarico formale dal produttore delle AEE** (il nome del produttore deve risultare nell'iscrizione all'Albo).

Anche **per il trasporto** dei RAEE professionali effettuato dai distributori (o da terzi incaricati) valgono le stesse condizioni e semplificazioni previste dalla legge per i RAEE domestici, **con la sola differenza** che il raggruppamento è finalizzato al trasporto dei RAEE al Centro di trattamento indicato dal produttore o dal Sistema collettivo di riferimento. I RAEE professionali di norma non vanno al Centro di Raccolta comunale, che riceve, ai sensi della normativa vigente, solo RAEE domestici.

RAEE equivalenti

Sono definiti **RAEE equivalenti** (art. 4 comma 1 punto n) del D.lgs. 49/2014) quelli ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, avente la stessa funzione.

RAEE di piccolissime dimensioni

Sono **RAEE di piccolissime dimensioni** quelli le cui dimensioni esterne sono inferiori a 25 cm (art. 4 comma 1 punto f) del D.lgs. 49/2014).

Componenti e Pannelli fotovoltaici

- ✓ **I componenti e i materiali di consumo** (CD, DVD, audiocassette, cartucce, toner) non sono RAEE a meno che non siano contenuti all'interno di un RAEE al momento della sua dismissione (art. 4, comma 1, lett. e D.lgs 49/2014);
- ✓ Per quanto riguarda **i pannelli fotovoltaici**:
 - sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai “Centri di raccolta” nel deposito preliminare alla raccolta n. 4 (R4), secondo l'Allegato I del decreto 25 settembre 2007, n. 185;

² Il Decreto Legge 30 Dicembre 2009, n. 194 ("Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"), convertito nella legge 26 febbraio. 2010, n. 25, ha previsto la proroga dell'entrata in vigore del regime di responsabilità individuale dei produttori fino al 31 Dicembre 2010. Tale data è contenuta nell'art. 20 comma 4 del D.lgs. 151, non abrogato dal D.lgs. 49/2014 (art. 42 c. 4 lett. a).

- sono considerati RAEE professionali tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW.

Apparecchiature di illuminazione

Il finanziamento della gestione dei RAEE da **apparecchiature di illuminazione giunte a fine vita** è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e dall'origine domestica o professionale, secondo le modalità individuate dalle disposizioni adottate ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151, così come riportato all'art. 23, comma 4 D.lgs. n. 49/2014.

Gli apparecchi luminosi oggetto della normativa RAEE riguardano le seguenti tipologie di prodotti (**Allegato II punto 5**):

- ✓ Lampadari per lampade fluorescenti;
- ✓ Tubi fluorescenti;
- ✓ Lampade fluorescenti compatte;
- ✓ Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico;
- ✓ Lampade a vapori di sodio a bassa pressione;
- ✓ Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce.

Sono esclusi dalla normativa RAEE: i lampadari delle abitazioni e le lampade ad incandescenza.

Raggruppamenti RAEE

I RAEE sono suddivisi in **5 raggruppamenti**, al fine di ottimizzare la logistica e il trattamento.

I raggruppamenti di RAEE sono quelli definiti all'Allegato I del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 (art. 4 comma 1, lett. oo del D.lgs. 49/2014), precisamente:

- R1** - Grandi elettrodomestici: frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc.;
- R2** - Altri grandi elettrodomestici: lavatrici, forni, cappe, ecc.;
- R3** - TV e monitor;
- R4** - Elettronica di consumo: aspirapolvere, PC, telefoni, hi-fi, ecc.;
- R5** - Sorgenti luminose.

Nel "Centro di Raccolta dei RAEE" (Centro di Raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), D.lgs. 152/2006, e s.m.i.) le diverse tipologie di RAEE previste dall' Allegato I e dettagliate nell'Allegato II, sono organizzate mediante deposito preliminare alla raccolta, differenziandone i raggruppamenti (art. 4 comma 1, lett. mm del D.lgs. 49/2014).

3 SISTEMI COLLETTIVI e CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

L'art. 10 del D.lgs. 49/2014 prevede che *"I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire ad **un Sistema Collettivo**."*

→ Tramite i Sistemi Collettivi i produttori possono assolvere agli obblighi di finanziamento delle operazioni di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE domestici.

→ I Sistemi Collettivi dei produttori di AEE, provenienti dai nuclei domestici, hanno l'obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento.

→ I Sistemi Individuali e Collettivi di gestione dei RAEE professionali non hanno obbligo di iscrizione.

Il **Centro di Coordinamento RAEE** (CdC RAEE) è l'organismo centrale che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE nel territorio italiano, coordina tutte le attività attraverso la gestione di una banca dati a cui devono iscriversi tutti gli impianti di trattamento di RAEE.

Il CdC RAEE è gestito e governato dai Sistemi Collettivi sotto la supervisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il CdC RAEE è il punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei RAEE, opera secondo regole definite dall'Assemblea dei Soci e mediante procedure e regolamenti derivanti da specifici accordi e convenzioni.

4 ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato istituito dal D.lgs. 152/2006. E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato Nazionale e le Sezioni Regionali e Provinciali sono interconnessi tramite la rete telematica delle Camere di commercio.

Devono iscriversi all'Albo:

- Gli enti e le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Le imprese che svolgono attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti stessi
- Le imprese che svolgono attività di bonifica dei siti
- Le imprese che svolgono attività di bonifica dei beni contenenti amianto
- Le imprese che svolgono esclusivamente il trasporto transfrontaliero dei rifiuti
- I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 Kg. o 30 lt. al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti (cd. Trasporto in conto proprio o dei propri rifiuti)
- *I distributori, gli installatori e i gestori di centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la gestione del rifiuto "apparecchiatura elettrica ed elettronica", nonché le imprese che effettuano le operazioni di trasporto degli stessi rifiuti in nome dei distributori.*

Precisazioni

Le Sezioni regionali hanno sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione, le Sezioni provinciali presso le Camere di commercio di Trento e di Bolzano.

Per individuare la Sezione competente ciascuna impresa dovrà tenere conto dell'ubicazione della propria sede legale.

5 PRODUTTORI RAEE

Cittadini

I cittadini hanno un ruolo importante all'interno della normativa RAEE, sono infatti tenuti a:

- **Separare** i RAEE dagli altri rifiuti
- **Non togliere e/o smontare** parte delle apparecchiature e non manometterle;
- **Conferire** questi rifiuti alla distribuzione o in alternativa, al Centro comunale di raccolta o al servizio su chiamata attivato dal Comune.

Imprese

L'impresa o l'ente che decide di dismettere un'apparecchiatura elettrica ed elettronica **deve preliminarmente effettuare una verifica volta a individuare se i RAEE**, pur provenendo "da un'attività commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo", **sono analoghi**, per "natura" e "quantità", **ai RAEE originati dai nuclei domestici** (si pensi alla necessità di avviare al recupero 2 telefoni cellulari o un PC portatile).

Se il *RAEE è da qualificare come analogo a quello **proveniente dai nuclei domestici** sarà possibile:*

- La consegna dell'apparecchiatura usata al distributore all'atto dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova che svolga una funzione equivalente;
- La consegna della apparecchiatura usata al distributore nell'ambito della raccolta differenziata RAEE domestici attivata dai produttori AEE (art. 12, comma 1, lett. b).

Nel caso in cui non vi sia dubbio che *l'apparecchio dismesso debba essere qualificato come **RAEE professionale*** è possibile scegliere tra due opzioni:

- ✓ Se si tratta di RAEE professionali immessi sul mercato **prima del 31 dicembre 2010**¹:
 - Il ritiro del RAEE, all'atto dell'acquisto di un bene che svolge una funzione equivalente, è da parte del produttore AEE, e non del distributore, del nuovo apparecchio;
 - L'avvio al recupero secondo le procedure previste per tutti i rifiuti speciali è, di conseguenza, con oneri a carico del produttore del rifiuto. In ogni caso per avviare al recupero un RAEE è necessario procedere alla classificazione del rifiuto, all'attribuzione del codice desunto dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, alla selezione dei fornitori di servizi di gestione dei rifiuti e, nel caso in cui i RAEE siano classificati come pericolosi, anche alla istituzione e movimentazione del registro di carico e scarico, nonché iscrizione SISTRI.
- ✓ Se si tratta di RAEE professionali immessi sul mercato **dopo 31 dicembre 2010**¹:
 - a. Chiedere al produttore AEE il ritiro presso l'indirizzo ove si trova il RAEE. Sarà il produttore AEE ad avviare il processo di trattamento e recupero (anche quando non fornisce la nuova apparecchiatura in sostituzione). Il produttore AEE può delegare i distributori di AEE, gli installatori e i centri assistenza tecnica al ritiro di tali apparecchiature nell'ambito dell'organizzazione del sistema di raccolta;
 - b. Consegna dell'apparecchiatura usata al distributore nell'ambito della raccolta differenziata RAEE professionali attivata dai produttori (art. 13 D.lgs. 49/2014).

6 RAEE: cosa fare

DISTRIBUTORI / VENDITORI

I distributori di AEE **sono obbligati a ritirare gratuitamente un RAEE domestico** del quale l'utente/cliente intende disfarsi, nel momento in cui viene consegnata un'apparecchiatura nuova, a condizione che la nuova sia di tipo equivalente e la vecchia abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita. **Il ritiro dei RAEE è dovuto e gratuito** sia nel caso in cui il cittadino consegni al punto vendita del distributore il RAEE, sia nel caso in cui il distributore, consegnando al domicilio del cliente la nuova apparecchiatura, ritiri la vecchia (equivalente).

Il distributore **può rifiutarsi di ritirare il RAEE** in soli due casi:

1. quando vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato al ritiro stesso,
2. quando risulti evidente che l'apparecchiatura usata non è completa dei suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.

Chi è il distributore/venditore?

Il Distributore/venditore è la persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle Imprese che operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE.

L'installatore o il gestore del centro di assistenza che vende le apparecchiature ai clienti assume la veste di distributore/venditore anche se l'attività di vendita non è per questo soggetto prevalente.

I distributori **hanno facoltà di provvedere ad organizzare luoghi di raggruppamento** anche tramite un soggetto terzo (gestore del Luogo di Raggruppamento) e/o scegliere l'opzione del ritiro da parte dei Sistemi Collettivi direttamente presso i luoghi di raggruppamento organizzati da altri distributori, secondo le modalità indicate nel DM 8 marzo 2010, n. 65 (sottoscrittori dei Luoghi di Raggruppamento).

Come si definisce il Luogo di raggruppamento della distribuzione (art. 4 comma 1 lett. pp) del D.lgs. 49/2014)?

E' il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori.

Prerequisito per il riconoscimento del **Premio di efficienza** ai sottoscrittori dei luoghi di raggruppamento è che il peso netto di RAEE, ritirato per singolo viaggio, raggiunga la soglia di buona operatività come previsto dall'Accordo di Programma Anci RAEE.

Premi di efficienza sono le risorse economiche rese disponibili ai Sottoscrittori (Comune o gestore del Luogo di Raggruppamento) dai produttori di AEE, mediante i Sistemi Collettivi, al verificarsi di condizioni efficienti del Servizio.

Obblighi

I distributori autorizzati all'attività di vendita di AEE domestiche devono:

- 1) **Iscriversi** all'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici, indicando sia i mezzi di cui si avvarranno, se effettueranno direttamente il trasporto, sia il luogo di raggruppamento, che potrà essere presso il punto vendita o altro luogo (art. 3 del DM 8 marzo del 2010 n. 65).
- 2) **Registrarsi** al portale CdC RAEE (centro di coordinamento RAEE).
- 3) **Organizzare** il luogo di raggruppamento, deposito preliminare alla raccolta presso il punto vendita o altro luogo dichiarato all'atto di iscrizione presso la sezione dell'ALBO competente.
- 4) **Tenere** la documentazione prevista dalla normativa (SCEDARIO e DOCUMENTO DI TRASPORTO).
- 5) **Assicurare** il trasporto dei RAEE ritirati (in proprio o a mezzo di un trasportatore incaricato) verso una delle destinazioni di seguito indicate:

- Il Centro di Raccolta del Comune dove il ritiro dovrà essere effettuato (come definito dall'art. 183 comma 1, lett. mm del D.lgs. 152/2006);

in alternativa

- Un Centro di Raccolta autorizzato ai sensi degli art. 208, 213 e 216 del D.lgs. 152/2006 (così come indicato all'art. 11 comma 2 del D.lgs. 49/2014);
 - Impianti autorizzati al trattamento dei RAEE disciplinato all' art. 18 del D.lgs. 49/2014.
- 6) **Informare** i consumatori sulla gratuità del ritiro uno contro uno.

Iscrizione Albo Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto RAEE

L'iscrizione deve essere presentata telematicamente con accesso al portale "Agest Telematico", utilizzando il modello di domanda generato dal sistema al termine della compilazione dell'istanza. Il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti con firma autografa, allegando le fotocopie dei documenti d'identità in corso di validità, oppure con firma digitale. Per i cittadini extracomunitari è necessario allegare anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

In sede di compilazione dell'istanza:

- Occorre previamente verificare che i dati relativi all'impresa siano aggiornati rispetto a quelli risultanti al Registro Imprese (indirizzo PEC valido, descrizione dell'attività svolta, legali rappresentanti dell'impresa);
- Fare particolare attenzione a quale SEZIONE della comunicazione deve essere compilata (DISTRIBUTORE o TRASPORTATORE o INSTALLATORE). Ad esempio, tutte le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di AEE rientrano nella sezione del Distributore; chi effettua sia l'attività di installazione che quella di vendita di un'apparecchiatura deve compilare sia la sezione Distributore che la sezione Installatore; la sezione Trasportatore deve essere compilata solo ed esclusivamente dalle imprese che svolgono attività di trasporto merci "conto terzi" (cioè che effettuano il ritiro di un RAEE su incarico dei distributori/commercianti);
- Per i distributori è necessario indicare se le apparecchiature commercializzate sono di tipo DOMESTICO (cioè analoghe ad apparecchiature reperibili in un'abitazione/ufficio) oppure PROFESSIONALE (destinate cioè ad un utilizzo diverso da quello domestico come, ad esempio, un'apparecchiatura elettro medicale, un macchinario per la stampa massiva, elettrodomestici per la ristorazione, etc.);
- I distributori devono indicare uno o più luoghi di deposito preliminare (corrispondenti almeno a tutti i punti vendita);
- In tutti i casi deve essere compilata la SEZIONE delle tipologie di apparecchiature commercializzate, identificando successivamente i corrispondenti codici CER (domestici o professionali);
- I trasportatori devono indicare con precisione gli indirizzi relativi ai luoghi di deposito preliminare dei distributori per conto dei quali effettuano il trasporto, avendo cura di specificare per ognuno di essi gli estremi identificativi del cliente/distributore;
- Ove vengano indicate le targhe dei veicoli utilizzati, occorre allegare la fotocopia delle carte di circolazione.

Devono inoltre essere allegati i documenti come segue:

- **Copia dell'avvenuto versamento del diritto annuale** (il cui importo è variabile in fase di prima iscrizione, poiché il diritto è frazionato per mesi)
- **Copia dell'attestazione** di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di **€ 168,00 da versare una tantum all'Agenzia delle Entrate (c/c postale 8003)**
- **Autocertificazione Antimafia** con la quale il legale rappresentante attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011, come previsto dall' art. 89 dello stesso decreto.

Tutte le informazioni dettagliate per procedere con una domanda di iscrizione in categoria 3-bis e le istruzioni relative agli importi dovuti e alle modalità di pagamento, sono reperibili sul sito della Camera di commercio di Torino, Sezione regionale del Piemonte alla pagina web dedicata www.to.camcom.it/categoria-3bis.

Registrazione portale del Centro di Coordinamento RAEE

I distributori si iscrivono al portale www.cdcaee.it indicando:

- la loro modalità di conferimento al Centro di Raccolta (d'ora in poi CdR) come "piccoli" o "grandi" conferitori;
- le informazioni di base che identificano il punto vendita e i luoghi di raggruppamento;
- l'elenco degli eventuali trasportatori incaricati per loro conto del ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e del conferimento degli stessi al CdR. Detti trasportatori devono essere iscritti nella categoria 3-bis dell'Albo Gestori Ambientali secondo quanto previsto dal DM. 8 marzo 2010 n. 65.

Attraverso il portale del CdC sarà possibile la visualizzazione della comunicazione a tal fine effettuata dai distributori o trasportatori da essi incaricati alla competente Sezione dell'Albo gestori.

Ai fini dell'accreditamento presso il portale CdC RAEE i distributori si distinguono in due fasce in base al quantitativo conferito al singolo CdR in un unico conferimento giornaliero:

- **"Piccolo conferitore"**: conferimento giornaliero fino a 200 kg, o comunque non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi;
- **"Grande conferitore"**: tutti i casi che non rientrano nei quantitativi sopra indicati.

Una volta completata la fase della registrazione, i distributori dovranno accedere al portale web del CdC per l'individuazione dei CdR che possono ricevere i loro RAEE.

Il CdC indicherà mappatura e caratteristiche dei CdR aperti ai Piccoli conferitori e (nel caso il Comune abbia indicato anche tale possibilità) ai Grandi conferitori: il CdC indicherà primariamente il CdR presso cui ha sede il distributore o (eventualmente) quello di altri Comuni, in virtù di specifiche convenzioni stipulate tra CdR e Comuni conferenti.

Il Grande conferitore che debba conferire occasionalmente una quantità potrà farlo senza prenotazione utilizzando i CdR prescelti.

Salvo diverse intese a livello territoriale, il Grande conferitore dovrà prenotare il conferimento presso il CdR al quale intenderà conferire. Nel caso in cui il CdR in questione non possa erogare il servizio richiesto, il distributore potrà conferire, sempre previa prenotazione, ad uno dei CdR alternativi prescelti.

Nel caso di scelta di un Centro di Raccolta registrato come Grande conferitore e sito al di fuori del Comune di riferimento del punto vendita o del luogo di raggruppamento del distributore, quest'ultimo, al fine dell'accesso al CdR dovrà generare (tramite il portale del CdC), sottoscrivere e inoltrare una proposta di Convenzione tra la propria impresa e il Sottoscrittore (Comune/gestore del Centro di Raccolta). Entro 30 giorni la Convenzione dovrà essere firmata da parte del Sottoscrittore e a seguito di tale firma l'Impresa potrà iniziare il conferimento.

I Distributori sono tenuti a registrarsi presso il Centro di Coordinamento RAEE?

SI, per poter conferire presso i Centri di Raccolta Comunali è necessario operare l'iscrizione presso il portale del coordinamento RAEE e fornire le informazioni sull'azienda necessarie all'efficiente conferimento dei RAEE. La registrazione non comporta alcun tipo di onere e si effettua attraverso il portale internet del Centro di Coordinamento all'indirizzo web: **www.cdcaee.it**.

La Distribuzione, registrandosi al portale del Centro di Coordinamento, ha la disponibilità di tutti i dati necessari per individuare uno o più Centri di Raccolta che possano fornire il servizio di conferimento. Una volta iscritto il Distributore firmerà una Convenzione con il Centro di Raccolta individuato tra quelli disponibili tramite il portale.

Il Centro di Coordinamento non effettuerà il ritiro presso i Centri di Raccolta che non detengono tutte le Convenzioni.

Inoltre, l'art. 33 del d.lgs. 49/2014 prevede che il Centro di Coordinamento acquisisca annualmente i dati inerenti ai RAEE ricevuti dai Distributori. Tale attività potrà avvenire con modalità semplici e immediate attraverso il portale del Centro di Coordinamento.

Organizzazione del luogo di raggruppamento

Dopo il ritiro, i RAEE domestici **devono essere raggruppati** in appositi spazi dedicati dal distributore presso il punto vendita o altri luoghi che risultano dalla comunicazione all'Albo Gestori Ambientali.

Il **luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita**, anche più di uno, può consistere in un magazzino, un deposito, locali di proprietà di un privato o locali di un centro logistico gestito anche da terzi (gestore del Luogo di Raggruppamento).

Le informazioni circa l'indirizzo e il titolo giuridico di disponibilità del luogo di raggruppamento devono essere indicate in fase di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Il luogo di raggruppamento deve **essere idoneo, non accessibile** da parte di estranei e pavimentato.

I RAEE devono **essere protetti** da pioggia e vento, con mezzi di copertura anche mobili; devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per mantenere i RAEE integri (mantenuti nello stato in cui sono stati consegnati senza manomissioni), evitare il deterioramento e impedire la fuoriuscita di sostanze pericolose.

I RAEE pericolosi o contenenti sostanze pericolose **devono essere tenuti distinti** da quelli non pericolosi; vale anche il divieto generale di miscelazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (di cui all'art. 187, c.1 D.lgs. 152/2006).

Il raggruppamento dei RAEE non è obbligatorio, potendosi configurare almeno in linea teorica l'ipotesi del distributore che, per diverse cause (mancanza di locali, inidoneità degli stessi ecc.), seppur obbligato a ritirare i RAEE del consumatore, provveda direttamente al loro trasporto al Centro di Raccolta comunale.

Solo in tale ipotesi, il distributore sarà tenuto a compilare il documento di trasporto senza tenere l'apposito schedario previsto presso il luogo di raggruppamento. Per un approfondimento sui documenti si rinvia all'apposita sezione della presente Guida.

I RAEE ritirati devono essere avviati ai centri di raccolta:

ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato **raggiunge complessivamente i 3.500 kg**, **qualora** non siano stati raggiunti i 3.500 kg, la durata del deposito **non deve superare 1 anno**.

Tale quantitativo è **elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti R1, R2 e R3** dell'allegato I regolamento n. 185 del 25 settembre 2007, **e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti R4 e R5** (stesso allegato), ma solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5 D.lgs. 152/2006.

Compilazione della documentazione

All'atto del ritiro del RAEE il distributore deve compilare uno **SCHEDARIO** numerato progressivamente e conforme al modello di cui all'Allegato I al DM. 65/2010.

Il trasporto dei RAEE è accompagnato dal **DOCUMENTO DI TRASPORTO** (Allegato II del DM. 65/2010).

Trasporto dei RAEE ritirati

Il trasporto dei RAEE in modalità semplificata, effettuato direttamente dal distributore o da un trasportatore incaricato, deve essere gestito rispettando le seguenti condizioni:

- I mezzi devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Deve essere rispettato il limite massimo di quantitativo RAEE non superiore a 3.500 kg ***;
- Deve essere compilato il documento di trasporto.

*** Il DM 65/2010, aveva inizialmente previsto che il trasporto venisse effettuato da automezzi con portata non superiore a 3.500 kg e massa complessiva non superiore a 6.000 kg. Tale condizione è stata abrogata dalla legge 97/2013, art. 22 comma 3.

Il trasporto è consentito per le seguenti tratte:

- Il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro fino al Centro di Raccolta

- Il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro fino al luogo ove è effettuato il raggruppamento
- Il tragitto dal punto di vendita fino al luogo ove è effettuato il raggruppamento

Il trasporto può essere effettuato da terzi, in tal caso, in quali modalità?

Il trasporto può essere effettuato secondo le modalità descritte anche da ditte terze che agiscano per conto del distributore, purché queste siano espressamente da esso incaricate (es. tramite contratto di appalto).

Il trasporto dei RAEE effettuato dai terzi che agiscono in nome dei distributori è subordinato alla preventiva iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (art. 212 D.lgs. 152/06), nella categoria 3-bis di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 8, del DM 120/2014.

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la Delibera n. 2 del 16/09/2015, ha stabilito i criteri per l'applicazione della disposizione prevista nell'art. 8 comma 2 del DM 120/2014.

Nel dettaglio:

1) se le imprese sono autorizzate all'esercizio del trasporto conto terzi categoria 5, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, potranno, senza effettuare ulteriori iscrizioni, trasportare anche i RAEE (categorie 3-bis), per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di AEE, nei limiti di quanto disposto in materia dagli art. 2 e 6 del DM 65/2010.

2) le imprese munite di veicoli immatricolati ad uso proprio iscritti alla categoria 5, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 74, n 298, possono svolgere senza ulteriori iscrizioni, trasporto dei RAEE (categoria 3-bis) a condizione che le imprese svolgano anche attività di distributore di AEE o installatore o gestore di centro di assistenza tecnica.

3) le imprese iscritte alla categoria 4 possono trasportare, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, i RAEE (categoria 3- bis).

- Il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento fino al Centro di Raccolta comunale

Informare i consumatori

Compete al distributore l'obbligo di informare i consumatori della gratuità del ritiro del RAEE al momento della fornitura di una AEE nuova, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

L'obbligo di informazione compete anche ai distributori che effettuano televendite o vendite elettroniche.

INSTALLATORI

Per questi soggetti è comunque prevista la **possibilità di ritiro e gestione in forma semplificata dei RAEE** provenienti dalla loro attività di installazione e assistenza presso i nuclei domestici, secondo le modalità valide per installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica che svolgono attività di vendita.

Gli installatori e i centri di assistenza tecnica non iscritti alla CCIAA per attività di vendita non sono obbligati al ritiro gratuito dell'apparecchiatura usata.

Se dovessero volontariamente ritirarla si applica la stessa disciplina dei distributori/venditori.

Per gli installatori e i centri di assistenza tecnica iscritti alla CCIAA che svolgono anche attività di vendita si applica la stessa disciplina dei distributori/venditori.

Gli installatori e i centri di assistenza tecnica possono effettuare il servizio di trasporto del RAEE dal domicilio del cliente, dimostrandone la provenienza domestica e rispettando gli stessi adempimenti dei distributori.

A tal fine devono:

1. **Iscriversi** all'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici.
2. **Trasportare** con mezzi iscritti (categoria 3-bis) all'Albo Gestori Ambientali i RAEE, portandoli presso il Centro di Raccolta o, in alternativa, presso la propria sede, dove vengono eseguite le riparazioni e viene stabilito essere il luogo di raggruppamento prima di trasportarli al centro comunale competente per territorio. Non è consentito **delegare il trasporto** ad un altro soggetto.
3. **Compilare uno SCEDARIO numerato progressivamente**, presso il luogo di raggruppamento, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore oltre alla tipologia del RAEE. *Lo schedario va conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione* (Allegato I al DM. 65/2010).
4. Non è consentito effettuare il **raggruppamento dei RAEE in luogo diverso dalla propria sede**.
5. **Accompagnare** il trasporto dei RAEE con **un DOCUMENTO DI TRASPORTO**, numerato, in due esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato (Allegato II del DM. 65/2010).
6. **Attestare** la provenienza domestica con **un documento di autocertificazione**, al momento della consegna dei RAEE ai centri comunali. La dichiarazione da rendere è diversa in base alla provenienza dei RAEE:
 - DICHIARAZIONE PER IL RITIRO DAL DOMICILIO DEL CLIENTE (Allegato III parte A del D.M. 65/2010)
 - DICHIARAZIONE PER IL RITIRO PRESSO IL PROPRIO ESERCIZIO (Allegato III parte B del D.M. 65/2010);
7. **Accompagnare** il trasporto dei RAEE al Centro di Raccolta comunale con **la copia fotostatica non autenticata** di un documento di identità dell'installatore (art. 4 del D.M. 65/2010).

L'installatore può produrre sia RAEE che rifiuti speciali?

SI. Infatti non rientrano nella gestione dei RAEE i componenti di una AEE, come ad esempio il motore di un frigorifero o la scheda di un PC. Nel caso di sostituzione di parti (componenti) di apparecchiature, il riparatore dovrà trattarle come rifiuto speciale e gestirle di conseguenza, non applicando la normativa specifica dei RAEE, ma attraverso la normale procedura di gestione rifiuti. Dovrà essere quindi iscritto al trasporto conto proprio o lasciare a carico del cliente presso il suo domicilio tale componente.

TRASPORTATORI

I RAEE possono essere trasportati direttamente dal distributore/installatore o da trasportatori terzi incaricati dai distributori stessi.

Se il trasportatore è diverso dal distributore, il trasportatore deve:

- **Iscriversi** all'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici;
- **Compilare** il documento di trasporto che deve essere redatto, datato e firmato dal trasportatore che agisce per conto del distributore, in tre esemplari, di cui:
 - una copia (controfirmata dall'addetto del Centro di Raccolta) rimane al trasportatore
 - una copia rimane al Centro di Raccolta
 - una copia, controfirmata dall'addetto del Centro di Raccolta, è restituita dal trasportatore al distributore se il trasporto non è stato effettuato dal distributore stesso.

Il trasportatore, a differenza del distributore e installatore, **non è tenuto a compilare lo schedario**.

Il trasportatore **professionale adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto (trasporto semplificato)** relativi ai trasporti effettuati (art. 2 del DM 65/2010).

Se come trasportatore professionale un soggetto è iscritto all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto conto terzi, lo stesso è obbligato ad iscriversi alla categoria 3-bis (RAEE)?

NO. Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con la Delibera n. 2 del 16/09/2015 ha stabilito il principio secondo cui le iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4 e 5, consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis, se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta. Le imprese autorizzate all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi iscritti alla categoria 5, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, potranno, senza effettuare ulteriori iscrizioni, trasportare anche:

- i rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali pericolosi dei quali tali imprese risultino essere produttori iniziali o nuovi produttori;
- i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dalle stesse prodotte (categorie 4 e 2-bis);
- i RAEE (categorie 3-bis), per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di AEE nei limiti di quanto disposto in materia dagli articoli 2 e 6 del DM 65/2010.

7 GESTIONE SEMPLIFICATA

Il D.lgs. 151/2005 all'art. 6, comma 1 (prima), e il D.lgs. 49/2014 (successivamente) introducono le modalità semplificate della gestione dei RAEE da parte della distribuzione.

In assenza di queste norme semplificate l'impresa avrebbe dovuto essere autorizzata e/o iscritta all'Albo Gestori Ambientali nelle categorie 4 o 5 e non in quelle semplificate.

UNO CONTRO UNO e la relativa modulistica (DM 65/2010)

Il DM 8 marzo 2010 n. 65 ha reso operativo l'obbligo di **ritiro in modalità "1 contro 1"**.

I distributori, al fine di soddisfare quanto indicato nel DM 65/2008 devono tenere uno **schedario** numerato progressivamente e un **documento di trasporto**, conformi ai modelli di cui agli Allegati del decreto stesso.

SCHEDARIO (Allegato I DM 65/2010)

I distributori che effettuano **il deposito preliminare alla raccolta** devono tenere uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I del Decreto 8 marzo 2010 n. 65, art. 1, comma 3.

Lo schedario è un documento che deve essere compilato al momento della presa in carico dei rifiuti (modello dell'Allegato I al DM. 65/2010) quindi può anche essere modificato, copiato, riprodotto su carta semplice ecc.; basta che contenga le informazioni riportate nell'Allegato citato.

Lo schedario non deve essere vidimato.

In particolare, nello schedario devono essere riportati:

Cosa si intende per deposito preliminare alla raccolta?

Definito all'articolo 4 comma 1 lett. cc) D.lgs.49/2014 come: il deposito temporaneo di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'allegato I e al punto R13 dell'allegato II della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

Sul frontespizio

- Dati del distributore;
- Ubicazione del punto vendita (indicato nell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali);
- Eventuale altro luogo di raggruppamento (indicato nell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali).

<i>SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO</i>	
<i>DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA:</i>	

<i>Residenza o domicilio:</i>	
Comune _____	Via _____ n. ____
Codice fiscale _____	
<i>Ubicazione dell'esercizio:</i>	
Comune _____	Via _____ n. ____
<i>Eventuale luogo di deposito preliminare alla raccolta diverso dal punto vendita (solo per i Distributori):</i>	
Comune _____	Via _____ n. ____
<i>TIPOLOGIA DI RAEE GESTITI:</i>	<i>DOMESTICI</i> _ <i>PROFESSIONALI</i> _
Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali: Sezione di n.	

Pagine per le singole operazioni

- Tipologia dei RAEE gestiti (domestici/professionali, tipologie del RAEE ritirato secondo l'Allegato I D.lgs. 49/2014, CER);
- Estremi del cittadino che conferisce;
- Nel caso di trasferimento al luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita: data e ora di trasporto, estremi del documento di trasporto;
- Estremi del documento di trasporto.

Lo schedario deve essere **conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione**, insieme ai documenti di trasporto (si veda oltre), presso il punto vendita del distributore.

I distributori attraverso lo schedario, integrato con i documenti di trasporto semplificati, adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico (art. 190 D.lgs. 152/2006).

Operazione n.	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice elenco rifiuti (CER)	Conferito da	Data e ora di trasporto dal punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)	
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 151/2005	_____		_____ / _____ / _____ ; _____	
		Data di presa in consegna		Cognome	giorno / mese / anno ore;minuti
		_____ / _____ / _____		Nome	
		giorno / mese / anno		Indirizzo	
				Comune	Firma distributore _____
Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici)		Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali)			
Num.: _____ del: ____/____/____		Num.: _____ del: ____/____/____			
Operazione n.	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice elenco rifiuti (CER)	Conferito da	Data e ora di trasporto dal punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)	
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 151/2005	_____		_____ / _____ / _____ ; _____	
		Data di presa in consegna		Cognome	giorno / mese / anno ore;minuti
		_____ / _____ / _____		Nome	
		giorno / mese / anno		Indirizzo	
				Comune	Firma distributore _____
Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici)		Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali)			
Num.: _____ del: ____/____/____		Num.: _____ del: ____/____/____			

DOCUMENTO DI TRASPORTO (Allegato II DM 65/2010)

Il trasporto dei RAEE è accompagnato dal documento di trasporto (Allegato II del DM. 65/2010).

Il documento di trasporto non deve essere vidimato e deve contenere le informazioni che seguono:

- Numero e data (numerazione progressiva)
- Numero schedario
- Tipologia dei RAEE gestiti (domestici o professionali, tipologie del RAEE ritirato secondo Allegato B D.lgs. 49/2014)
- Dati del distributore (codice fiscale, estremi comunicazione all'Albo, comune, indirizzo, ubicazione esercizio e luogo di raggruppamento se esistente)
- Dati del trasportatore (targa automezzi, codice fiscale, estremi comunicazione all'Albo Gestori Ambientali)
- Nel caso di ritiro a domicilio, va indicato il nominativo e indirizzo del cliente
- Destinatario (indicando il nominativo del responsabile Centro di Raccolta/impianto autorizzato e relativi estremi autorizzativi)
- Eventuali annotazioni
- Caratteristiche del rifiuto (tipologia di AEE ritirata [descrizione], CER, n° di pezzi ritirati per tipologia)
- Firme (trasportatore, distributore, destinatario e in caso di ritiro a domicilio deve firmare anche l'utente).

Se le tipologie di trasporto sono diverse, anche i format per i documenti di trasporto lo sono?

NO. Il legislatore utilizza un unico format per diverse tipologie di trasporto.

Questo comporta che non tutti i campi del documento di trasporto siano sempre compilati.

Esempio: la firma dell'utente (cliente), dovrà essere apposta sul documento di trasporto per la tratta inerente il percorso dal cliente al deposito preliminare alla raccolta, o dal cliente direttamente al Centro di Raccolta, ma non sul documento di trasporto dal deposito preliminare alla raccolta al Centro di Raccolta. Stesso discorso per la firma del destinatario (responsabile del Centro di Raccolta), questa dovrà essere apposta sul documento di trasporto dal deposito preliminare alla raccolta al Centro di Raccolta, o dal cliente direttamente al Centro di Raccolta, ma non sul documento di trasporto dal cliente al deposito preliminare alla raccolta.

Schedario e documento di trasporto devono essere custoditi assieme e sono reperibili:

<https://www.to.camcom.it/sites/default/files/ambiente/Schedario.pdf>

<https://www.to.camcom.it/sites/default/files/ambiente/Documento%20di%20trasporto%20RAEE.pdf>

Documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE			
conforme all'allegato II al decreto 8 marzo 2010 n. 65			
NUMERO	del	Numero schedario	
TIPOLOGIA DEI RAEE:		DOMESTICI <input type="checkbox"/>	PROFESSIONALI <input type="checkbox"/>
DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA			
Ragione sociale			
Codice Fiscale		Estremi comunicazione Albo	
Sede attività	comune via n.		
Eventuale diverso luogo di raggruppamento (solo per i distributori)	comune via n.		
TRASPORTATORE DEL RIFIUTO			
Ragione sociale		Targa automezzo	
Codice Fiscale		Estremi comunicazione Albo	
UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente)			
Nominativo			
Domicilio presso il quale è stato ritirato il rifiuto	comune via n.		
DESTINATARIO			
Destinatario			
Indirizzo	comune via n.		
RAEE DOMESTICI – Centro di Raccolta			
Responsabile del centro di raccolta	nome e cognome	Estremi autorizzazione	Numero del
RAEE PROFESSIONALI – Impianto autorizzato			
Responsabile dell'impianto autorizzato	nome e cognome	Estremi autorizzazione	Numero del
Annotazioni			
Descrizione (1)		Descrizione (2)	
Codice Elenco rifiuti		Codice Elenco rifiuti	
Quantità (numero pezzi)		Quantità (numero pezzi)	
Descrizione (3)		Descrizione (4)	
Codice Elenco rifiuti		Codice Elenco rifiuti	
Quantità (numero pezzi)		Quantità (numero pezzi)	
Descrizione (5)		Descrizione (6)	
Codice Elenco rifiuti		Codice Elenco rifiuti	
Quantità (numero pezzi)		Quantità (numero pezzi)	
Annotazioni:			
FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' STATO EFFETTUATO IL RITIRO			
FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA			
FIRMA DEL TRASPORTATORE			
FIRMA DEL DESTINATARIO			

DOCUMENTI AGGIUNTIVI PER L'INSTALLATORE (Allegato III DM 65/2010)

L'installatore deve attestare la provenienza domestica con un documento di autocertificazione al momento della consegna dei RAEE ai Centri di Raccolta comunali.

La formula della dichiarazione da rendere è diversa in base alla provenienza dei RAEE.

A) RITIRO DAL DOMICILIO DEL CLIENTE reperibile

<https://www.to.camcom.it/sites/default/files/ambiente/dichiarazione%20sostitutiva%20domicilio.pdf>

<p>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) Il sottoscritto _____</p> <p>installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in _____ partita IVA _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che: il giorno _____ presso l'abitazione del Sig. _____ ubicata in _____ a _____ in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione/manutenzione/assistenza ha prelevato l'apparecchiatura elettrica ed elettronica fuori uso, accompagnata dal documento di Trasporto n. _____ del _____</p> <p>DATA _ / _ / _</p> <p>FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA _____</p>

B) RITIRO PRESSO IL PROPRIO ESERCIZIO reperibile

<https://www.to.camcom.it/sites/default/files/ambiente/dichiarazione%20sostitutiva.pdf>

<p>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) Il sottoscritto _____</p> <p>installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in _____ partita IVA _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che: le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di cui al documento di Trasporto n. _____ del _____ sono state conferite in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione /manutenzione/assistenza presso il proprio esercizio da clientela costituita esclusivamente da nuclei domestici.</p> <p>DATA _ / _ / _</p> <p>FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA _____</p>

C) DOCUMENTO DI IDENTITÀ'

In ogni caso l'installatore deve accompagnare il trasporto dei RAEE al Centro di Raccolta comunale con la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Diverse ipotesi:

A) CONSEGNA del RAEE da parte del cliente direttamente al punto vendita del distributore.

In tal caso non si genererà nessuna tipologia di trasporto e verrà compilata solo un'operazione di carico sullo schedario;

B) RITIRO dei RAEE

B1. Ritiro dei RAEE dal cliente e rientro al punto vendita del distributore che funge anche da deposito preliminare alla raccolta;

B2. Ritiro dei RAEE dal cliente e rientro al deposito preliminare alla raccolta in luogo diverso dai locali di vendita;

In entrambi i casi B1 e B2:

a) *Il trasporto dei RAEE avviene con documento di trasporto (allegato II DM 65/10, art. 1 lett. c):*

- i. *2 copie se Trasportatore e Distributore coincidono,*
- ii. *3 copie se Trasportatore e Distributore sono diversi.*

b) *Sul punto vendita del Distributore verrà compilata un'operazione di carico sullo schedario (allegato I DM 65/10, art. 1 lett. c)*

B3. Ritiro dei RAEE al punto vendita e deposito preliminare alla raccolta in luogo diverso dai locali di vendita.

Il trasporto è accompagnato da copia fotostatica delle pagine dello schedario relative ai RAEE trasportati.

C) TRASPORTO RAEE DAL DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

a) *Il trasporto dei RAEE avviene con un documento di trasporto (allegato II DM 65/10, art. 1 lett. c):*

- i. *2 copie se Trasportatore e Distributore coincidono,*
- ii. *3 copie se Trasportatore e Distributore sono diversi.*

b) *Sul punto vendita del Distributore, verrà compilata un'operazione di scarico sullo schedario (allegato I DM 65/10, art. 1 lett. c).*

D) TRASPORTO RAEE DAL CLIENTE AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA.

Il trasporto dei RAEE avviene con un documento di trasporto (allegato II DM 65/10, art. 1 lett. c):

- iii. *2 copie se Trasportatore e Distributore coincidono,*
- iv. *3 copie se Trasportatore e Distributore sono diversi.*

E) TRASPORTO RAEE DIRETTAMENTE DAL CLIENTE ALL'IMPIANTO O CENTRO DI RACCOLTA

In tal caso si configura un trasporto di rifiuti autorizzato (categoria 4 o 5 - iscrizione all'Albo Gestori Ambientali):

a) *Il trasporto dei RAEE avviene con formulario (art. 193 D.lgs. 152/2006),*

b) *Sul punto vendita del Distributore, sulla sede del Centro di Assistenza verrà compilata un'operazione di carico e di scarico sullo schedario (allegato I DM 65/10, art. 1 lett. c).*

UNO CONTRO ZERO e la relativa modulistica (DM 121/2016)

Il D.lgs. 49/2014 ha previsto una nuova modalità di raccolta dei RAEE da parte dei distributori chiamata “uno contro zero”.

Il Decreto Ministeriale n. 121, pubblicato il 31 maggio 2016, ha introdotto la modalità semplificata “dell’1 contro 0” per i RAEE **di piccolissime dimensioni** (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), provenienti dai nuclei domestici, conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente da parte dei distributori. La stessa norma ha altresì stabilito i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito temporaneo alla raccolta e per il trasporto.

Tale modalità (UNO CONTRO ZERO) per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio maggiore o uguale a 400 mq, è **obbligatoria**.

Tutti i distributori **possono** effettuare in **via volontaria** il ritiro gratuito “uno contro zero” dei RAEE provenienti dai nuclei domestici **di piccolissime dimensioni** (25 cm per ognuna delle dimensioni) conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. **Ritiro previsto** all’interno o in prossimità immediata dei locali del proprio punto vendita.

In base all’art.1, comma 4, D.lgs. n. 121/2016, i distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento è effettuato ai sensi dell’art. 12, comma 4, D.lgs. 49/2014.

Sono esclusi dal DM 121/2016 i RAEE professionali.

Ritiro dei RAEE

I distributori hanno **l’obbligo di informare** esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuità del ritiro e del fatto che esso non comporta l’obbligo di acquistare altra o analoga merce. Tale informazione deve avvenire con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente leggibili collocati nei locali commerciali.

Possono anche **promuovere**, attraverso le associazioni di categoria, **campagne informative o di sensibilizzazione e iniziative commerciali incentivanti o premiali**.

Cosa si intende per luogo di ritiro?

Si intende un’area allestita interna, o in prossimità immediata (purché di pertinenza) del punto vendita. Area dedicata al conferimento gratuito da parte dell’utilizzatore finale dei RAEE di piccolissime dimensioni. (art. 5 DM 121/2016)

I distributori devono **garantire la raccolta separata dei RAEE pericolosi di piccolissime dimensioni da quelli analoghi non pericolosi**, oltre a **raccogliarli in sicurezza**, al fine di preservarne l’integrità anche in fase di trasporto. Sempre i distributori **sono responsabili della sicurezza** dei contenitori e dei luoghi di ritiro, per cui devono adottare tutte le precauzioni atte a evitare il furto, il danneggiamento e il deterioramento dei RAEE ivi depositati, nonché la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose dagli stessi. Inoltre devono effettuare periodicamente **lo svuotamento dei contenitori** situati nel luogo di ritiro e il **successivo raggruppamento** degli stessi nel luogo di deposito preliminare allestito (art. 6 DM 121/2016).

Viene introdotto il «luogo di ritiro» quale area allestita interna, o in prossimità immediata (purché di pertinenza), del punto vendita. E’ un’area dedicata al conferimento gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni da parte dell’utilizzatore finale.

Presso il luogo di ritiro, l’utilizzatore finale deve avere a disposizione **uno o più contenitori**, rispondenti alle seguenti **caratteristiche**:

- Essere liberamente e facilmente **fruibili**
- Essere adeguatamente **segnalati** dal distributore e chiaramente riconducibili alla sua disponibilità

- Se **collocati all'interno** del punto di vendita, essere preferibilmente ubicati in prossimità del punto di accesso o di uscita
- Se **non collocati all'interno** del punto di vendita, essere ubicati in un'area di pertinenza dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da agenti atmosferici, facilmente ricollocabili all'interno del punto vendita a fine giornata
- Essere **assicurato il conferimento e il deposito dei RAEE** di piccolissime dimensioni in **condizioni di sicurezza** e senza rischio per l'ambiente e la salute umana
- **Strutturati** affinché i RAEE precedentemente conferiti **non siano accessibili e asportabili**, eventualmente introducendo un mascherino anti intrusione, devono essere preferibilmente realizzati in modo che siano **visibili** i RAEE conferiti
- Riportare, visibile, **l'indicazione delle tipologie di RAEE conferibili**.

Il distributore deve:

- **Garantire la raccolta** separata dei RAEE pericolosi e non pericolosi, al fine di **assicurare l'integrità** anche in fase di trasporto.
- **Assumere la responsabilità** della sicurezza dei contenitori e dei luoghi di ritiro.
- **Adottare tutte le precauzioni** atte a evitare furto, danneggiamento e deterioramento dei RAEE depositati, oltre alla fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose dagli stessi.
- **Effettuare periodicamente lo svuotamento** dei contenitori situati nel luogo di ritiro e il successivo raggruppamento nel luogo di deposito preliminare.
- **Compilare, sottoscrivere e contrassegnare** con un numero progressivo **il modulo di carico e scarico (Allegato 1- DM 121/2016)** al momento dello svuotamento del contenitore.
- **Utilizzare** per la fase di trasporto il **documento di trasporto (Allegato 2 - DM 121/2016)**.
- **Conservare per 3 anni** i moduli di carico e scarico (**Allegato 1 DM 121/2016**), **allegati** in copia al documento di trasporto (**Allegato 2 DM 121/2016**).

I dati raccolti mediante la compilazione del modulo (**Allegato 1**) contribuiscono ad integrare le **INFORMAZIONI OBBLIGATORIE ACQUISITE DAL CENTRO DI COORDINAMENTO** (art. 34, c.1, lett. b) D.lgs. 49/14).

Azioni successive al luogo di ritiro:

Deposito preliminare alla raccolta, da intendersi come luogo di raggruppamento effettuato presso i distributori (art. 6 DM 121/2016)

I distributori devono istituire il deposito preliminare alla raccolta; coloro che già effettuano il ritiro dei RAEE secondo le modalità dell'«uno contro uno» possono utilizzare il medesimo deposito preliminare per la raccolta dei RAEE secondo il criterio dell'«uno contro zero».

Le caratteristiche del luogo di raggruppamento allestito dal distributore presso il proprio punto di vendita o in prossimità immediata:

- a) non essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati
- b) essere dotato di pavimentazione
- c) essere dotato di un'area di deposito dei RAEE protetta dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura o recinzione anche mobili
- d) essere allestito in modo tale da assicurare che RAEE pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187 D.lgs.152/2006
- e) essere allestito in modo tale da assicurare l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Il prelievo dal luogo di raggruppamento va effettuato, ogni sei mesi, o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 Kg e, in ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno.

Deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione (categoria 5 All. I) tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta e al trasporto in sicurezza dei RAEE (raggruppamento R5).

Trasporto

L'art. 7 DM 121/2016 regola il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni **ritirati dal distributore verso le diverse destinazioni.**

Possibili destinazioni:

- a) un centro accreditato di preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'art. 180-bis D.lgs. 152/2006 di cui all'art. 7 D.lgs. 49/2014;
- b) un Centro di Raccolta di cui all'art. 12, comma 1 lettera a) D.lgs. 49/2014;
- c) un Centro di Raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito Sistemi Individuali o Collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b) D.lgs. 49/2014, a condizione che i Sistemi Individuali o Collettivi abbiano previamente stipulato apposita convenzione con il distributore e che il trasporto abbia ad oggetto solo ed esclusivamente i RAEE gestiti per il tramite di quel sistema;
- d) un impianto autorizzato al trattamento dei RAEE.

Il trasporto **va accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato 2** al DM 121/2016. Il documento va: numerato e redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome, con in allegato i moduli di carico e scarico (Allegato 1- DM 121/2016).

Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvederà a restituire al distributore una copia del documento di trasporto **sottoscritta dall'addetto del centro o dall'impianto destinatario** dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto.

Il distributore o il trasportatore, se diverso dal distributore, **adempierà all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 D.lgs. 152/2006**, conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto **relative ai trasporti effettuati** (art. 7 DM 121/2016).

Il distributore conserva **una copia del documento di trasporto**, comprensiva degli allegati mentre la terza copia del documento di trasporto rimane al centro o all'impianto destinatario dei RAEE.

Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni effettuato dal distributore o dai terzi che agiscono in nome del distributore è subordinato alla preventiva iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (art. 212 D.lgs. 152/2006), nella categoria 3-bis di cui al comma 1, lett. c), dell'art. 8 DM 120/2014.

Quali sono le principali differenze tra ritiro "1 contro 1" e "1 contro 0"?

L'Uno contro Uno resta obbligatorio per tutti i distributori di AEE indifferentemente dalle dimensioni dei RAEE conferiti dalla clientela, purché equivalenti ai nuovi prodotti acquistati.

L'Uno contro Zero è invece vincolante solo per i distributori con superficie di vendita al dettaglio superiore ai 400mq e unicamente in relazione alle apparecchiature di piccolissime dimensioni.

Tutti i negozi, a prescindere dalla superficie di vendita, possono comunque effettuare il ritiro "1 contro 0" su base facoltativa.

VENDITA A DISTANZA (Art. 8 DM 121/2016)

Per la **Vendita a distanza dei distributori** (anche in versione televendita o vendita elettronica), qualora venga effettuato il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'«uno contro zero», i distributori si possono avvalere del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestito da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza, oppure possono provvedere ad organizzare direttamente tale

attività in conformità alle disposizioni del Decreto stesso (DM 121/2016).

I distributori si assicurano che l'utilizzatore finale conosca facilmente il luogo di ritiro presso il quale conferire gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni e che tale ritiro avvenga senza maggiori oneri di quelli che l'utilizzatore finale sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.

MODULO DI CARICO E SCARICO (Allegato 1 DM 121/2016)

Modulo di annotazione dei RAEE di piccolissime dimensioni trasportati dal luogo di ritiro al deposito preliminare (raggruppamento)

Modulo n. _____ del _____

DISTRIBUTORE

Ragione Sociale: _____

Codice Fiscale: _____

Ubicazione dell'esercizio:

(Comune) _____ Via _____ n. _____

Eventuale luogo di Raggruppamento diverso dal punto vendita:

Ubicazione Comune:

(Comune) _____ Via _____ n. _____

TIPOLOGIE RIFIUTO

Pericoloso /___/ Non pericoloso /___/

Eventuali altre indicazioni:

Peso complessivo (kg): _____

Eventuali annotazioni e non conformità rilevate: _____

Eventuali altre indicazioni: _____

Sigla operatore addetto allo svuotamento: _____

Data e Ora di trasporto dal punto vendita al luogo di raggruppamento se ubicato in sito diverso dal punto vendita:

Data _____ Ora _____

Firma del Distributore: _____

Il Modulo di carico e scarico non deve essere vidimato.

Il Modulo è reperibile sul sito

https://www.to.camcom.it/sites/default/files/ambiente/Moduli_RAEE_allegato_1_1_0_comp.pdf

DOCUMENTO DI TRASPORTO (Allegato 2 DM 121/2016)

Documento semplificato di trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal distributore con modalità "1 contro 0"

DOCUMENTO DI TRASPORTO RAEE

Schedario numero _____ del _____

DISTRIBUTORE

Ragione Sociale: _____

Codice Fiscale: _____

Ubicazione del punto vendita:

Comune _____ Via _____ n. _____

Ubicazione del luogo di Raggruppamento se diverso dal luogo in cui è ubicato il punto vendita:

Comune _____ Via _____ n. _____

Estremi della comunicazione all'Albo dei gestori ambientali: _____

TRASPORTATORE

Ragione Sociale: _____

Codice Fiscale: _____

Targa Automezzo: _____

Estremi iscrizione all'Albo dei gestori ambientali (se si tratta di soggetto iscritto): _____

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Descrizione: _____

Descrizione: _____

Targa Automezzo: _____

Data di consegna al trasportatore: _____

DESTINATARIO

Comune: _____ Via: _____ n: _____

Responsabile del Centro di raccolta/Centro per il riutilizzo: _____

Estremi autorizzazione Centro di raccolta/Centro per il riutilizzo: _____

Responsabile dell'impianto di trattamento adeguato: _____

Estremi autorizzazione dell'impianto di trattamento adeguato: _____

Data di consegna al destinatario: _____

Firma Distributore: _____

Firma Trasportatore: _____

Firma Destinatario: _____

Il Documento di trasporto semplificato non deve essere vidimato.

Il Documento di trasporto semplificato è reperibile sul sito

https://www.to.camcom.it/sites/default/files/ambiente/Moduli_RAEE_allegato_2_1_0_comp.pdf

8 ESCLUSIONI E SANZIONI

ESCLUSIONI MUD E SISTRI

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale sui rifiuti MUD.

Gli schedari utilizzati per l'annotazione dei RAEE sostituiscono a tutti gli effetti i registri di carico e scarico dei rifiuti.

Il documento di trasporto specifico per i RAEE sostituisce i formulari di identificazione dei rifiuti e non comporta obblighi inerenti al MUD e al sistema di tracciabilità SISTRI.

SANZIONI

Le sanzioni per l'inadempimento al regime uno contro uno sono disciplinate dal D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e si distinguono:

Omissioni del produttore AEE (art. 38 D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49)

- Che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali (30.000-100.000 €);
- Che non provvede a costituire la garanzia finanziaria (200-1.000 € per ciascuna AEE immessa sul mercato);
- Che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni nel manuale (2.000-5.000 €) (art. 26 D.lgs. 49/2014);
- Che non comunica agli impianti di trattamento ex articolo 27 D.lgs. 49/2014 le informazioni sulle nuove AEE immesse sul mercato entro un anno dall'immissione (200-1.000 €);
- Che non appone il simbolo bidone barrato o ne usa uno non conforme (200-1000 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato);
- Che senza iscrizione nel registro AEE immette sul mercato (30.000-100.000 €)(art. 29, comma 8 D.lgs. 49/2014);
- Che non effettua l'iscrizione e la comunicazione al Registro AEE (2.000-20.000 €) (art. 29, comma 2 D.lgs. 49/2014);
- Che immette sostanze vietate (RoHS) (50-500 € per ciascuna AEE immessa sul mercato oppure da 30.000-100.000 €);
- Che immette sul mercato una AEE priva del marchio ex art. 28 (2.000-20.000 €);
- Che non nomina, seppure tenuto in quanto autorizzato alla vendita di AEE in altro Stato nel quale non è stabilito, un rappresentante autorizzato estero. (200-1.000 € per ciascuna AEE immessa sul mercato).

Omissioni dell'impianto (art. 38 D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49)

- Che non si iscrive al registro predisposto dal Centro coordinamento di cui all'art. 33, comma 2 D.lgs. 49/2014 (2.000-20.000 €);
 - Che non invia la comunicazione annuale al Centro coordinamento RAEE delle quantità di RAEE trattati (2.000-20.000 €). In caso di comunicazioni inesatte o incomplete la sanzione è ridotta della metà. Reiterate violazioni dell'obbligo comportano la revoca dell'autorizzazione al trattamento.

Omissione ritiro '1 contro 1' o 1 contro 0' (art. 38 D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49)

Il distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE domestico a fronte dell'acquisto di un AEE o, per i RAEE di piccolissime dimensioni senza obbligo di acquisto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 400 euro per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Inoltre

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (art. 256 del D.lgs. 152/2006) e a quelle inerenti alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.lgs. 152/2006) di seguito:

Omissione tenuta dello Schedario o del Modulo di carico e scarico (art. 256 del D.lgs. 152/2006)

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Documenti (semplificati) di trasporto RAEE (art. 256 del D.lgs. 152/2006)

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il documento previsto (formulario o documenti semplificati) ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

9 RAPPORTI CON I SISTEMI COLLETTIVI

Ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi

Possono effettuare il servizio di ritiro i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento che dispongono di spazi tali da accogliere unità di carico idonee a raggiungere il quantitativo minimo per il ritiro anche di un solo Raggruppamento e che si impegnano ad osservare le condizioni previste dell'Accordo di Programma stipulato ai sensi dell'art.16 del D.lgs. 49/14.

L' Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 26 giugno 2015, da associazioni di categoria, Centro di Coordinamento (CdC) e Anci.

I distributori possono richiedere il ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi direttamente presso i Luoghi di Raggruppamento, che devono essere dotati di particolari caratteristiche e raccogliere quantità fissate (quantitativo minimo per il ritiro).

Le condizioni per usufruire del servizio sono:

- Effettuare l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- Rispettare i requisiti tecnico-organizzativi del Luogo di Raggruppamento, comprese le condizioni minime per il ritiro;
- Registrare al portale internet messo a disposizione dal CdC RAEE i Luoghi di Raggruppamento destinatari dei servizi di ritiro;
- Sottoscrivere i documenti di trasporto rifiuti (formulari).

Requisiti tecnico-organizzativi del Luogo di Raggruppamento

Per richiedere i servizi di ritiro il distributore deve garantire:

Accessibilità

I Luoghi di Raggruppamento devono essere aperti 5 giorni alla settimana per un periodo minimo di 6 ore.

All'atto dell'iscrizione dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE, i Distributori o gestori del Luogo di Raggruppamento devono comunicare e successivamente mantenere aggiornato il dato relativo agli orari e ai giorni lavorativi in cui è possibile effettuare il ritiro.

Spazio idoneo

Per poter accedere al servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, i Distributori e i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare la disponibilità di spazi tali da accogliere, per ciascun Raggruppamento, unità di carico idonee a raggiungere il quantitativo minimo per il ritiro. E' ammessa la gestione anche di un solo Raggruppamento.

Tramite il portale del CdC RAEE i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE indicano le unità di carico ritenute necessarie che saranno fornite in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi.

I RAEE devono essere suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti.

Condizioni minime per accesso al servizio

I Distributori e i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE possono richiedere il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi solo per quantitativi superiori o uguali a quelli indicati nella contrattazione Anci - CdC RAEE (attualmente Accordo di programma sottoscritto in data 16 giugno 2015).

Nel caso in cui, per un Raggruppamento, non venga raggiunto per due volte nel corso di 12 mesi almeno il quantitativo minimo, sarà interrotto il servizio di ritiro e si procederà alla cancellazione dello stesso Raggruppamento presso quel Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

Registrazione dei Luoghi di Raggruppamento e Premialità

I Distributori devono registrare i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE destinatari dei servizi di ritiro al portale internet messo a disposizione dal CdC RAEE, <https://www.cd craee.it>, nella apposita sezione, compilando la modulistica prevista ed accettando le condizioni di erogazione del servizio.

Ogni trimestre, nell'area riservata sul portale, verrà pubblicato l'estratto conto per la fatturazione del premio di efficienza.

Compilazione Documento di trasporto

Il trasportatore incaricato dal Sistema Collettivo accompagnerà il ritiro dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE con il Formulario Identificazione Rifiuti.

I Distributori e i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono fornire adeguate ed aggiornate informazioni per la compilazione della documentazione di trasporto dei RAEE in conformità alle normative vigenti.

Il formulario di identificazione dei rifiuti e i registri di cui agli art. 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., devono essere compilati contenendo espressa indicazione del Sottoscrittore quale detentore del rifiuto, del Sistema Collettivo quale intermediario senza detenzione del rifiuto, dell'operatore logistico quale trasportatore e dell'impianto di destinazione quale recuperatore/smaltitore.

10 DOMANDE FREQUENTI

Come si fa a capire se un RAEE è da gestire come domestico o come professionale?

E' necessario considerare: la natura domestica o professionale dell'apparecchio e la sua tipologia, se può o meno essere usato anche da un privato, il quantitativo (numero) di apparecchi.

Cosa si intende per RAEE originati dai nuclei domestici e RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici?

Il principio scelto è composto da due parametri: **natura e quantità**.

Esempi: Un distributore di computer vende un PC ad una azienda e l'azienda decide di disfarsi del PC obsoleto. In questo caso si potrà considerare il PC un RAEE proveniente da nucleo domestico, in quanto, pur provenendo da una azienda, è assimilabile dal punto di vista "quantitativo" al PC che normalmente può smaltire una famiglia. Al contrario, se lo stesso commerciante vendesse dieci computer all'azienda e questa volesse disfarsi dei vecchi PC a fronte dell'acquisto dei nuovi, i vecchi PC sarebbero considerati RAEE professionali, in quanto verrebbe meno il fondamento del requisito quantitativo di assimilazione.

Nel caso di fornitura di una fotocopiatrice, del tipo di quelle utilizzate negli uffici, la natura dell'apparecchiatura sarà esclusivamente professionale, non essendo 'qualitativamente' assimilabile ad un AEE normalmente presente presso un nucleo domestico (nessuno, normalmente, tiene una fotocopiatrice in casa). In questo caso il RAEE dovrà essere gestito come RAEE professionale.

Lo schedario di carico/scarico semplificato e il documento di trasporto RAEE devono essere vidimati?

NO, la vidimazione non è prevista in alcun caso. Serve un modulo in carta semplice conforme al modello degli allegati del Decreto.

Le pile/accumulatori sono coinvolte dalle semplificazioni del DM 8 marzo 2010, n. 65?

NO, il sistema di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili segue logiche differenti, pur semplificando il momento della raccolta presso il punto vendita del rivenditore.

Se il cliente lascia un'apparecchiatura elettrica elettronica (AEE) al fine di una valutazione tecnica di funzionamento, si deve gestire come uno contro uno?

NO, in questo caso l'apparecchiatura elettrica elettronica in questione non è un rifiuto (RAEE) ma è ancora un bene.

Quali conseguenze comporta il DM 8 marzo 2010, n. 65 nei confronti del SISTRI?

Il regime semplificato di uno contro uno e il SISTRI non hanno implicazioni reciproche. Ossia un soggetto che dovrà gestire dei rifiuti RAEE secondo le semplificazioni indicate nel DM 65/2010 dovrà prevedere una gestione separata tramite SISTRI per i rifiuti speciali pericolosi eventualmente prodotti, fermo restando che la gestione dei RAEE (anche pericolosi) in regime uno contro uno rimane esclusa dal SISTRI.

Che cos'è il formale incarico del produttore di AEE professionali e a cosa serve?

Il produttore di AEE professionali deve fornire un formale incarico al proprio rivenditore affinché questo possa ritirare le apparecchiature nell'ambito di uno contro uno.

Se un distributore con diversi punti vendita ha molteplici luoghi di raggruppamento può indicarli?

Il modello di iscrizione (Sezione 1) può essere integrato riportando i dati richiesti per ogni punto vendita, luogo/i di raggruppamento.


Chi effettua il trasporto dei RAEE deve avere la piena ed esclusiva disponibilità dei mezzi?

Ai sensi della Legge 298/74 e s.m.i e del DL. 285/92 e s.m.i. i mezzi per il trasporto dei rifiuti devono essere di proprietà/in leasing/in usufrutto/o in patto di riservato dominio.

L'art. 84 del nuovo Codice della strada prevede inoltre la possibilità del mezzo in locazione senza conducente.

11 SCHEMI

SCHEMA per GESTIONE 1 contro 1



1 Conferimento dei RAEE diretto da parte del Cliente al:

{ Centro di Raccolta comunale,
Distributore,
Installatore/Centro di Assistenza }

- a) *Il trasporto dei RAEE, da parte del Cliente, avviene senza documento di trasporto.*
- b) *Sul punto vendita del Distributore, sulla sede del Centro di Assistenza verrà compilata un'operazione di carico sullo schedario (allegato I DM 65/2010, art. 1 c)*

2 Ritiro dei RAEE da parte del Distributore/Installatore-Centro Assistenza con conferimento alla sede:

{ del Distributore o su un proprio Luogo di Raggruppamento diverso dalla sede,
del Centro di Assistenza,
al Centro di Raccolta comunale (D.lgs. 49/2014 art. 12 c 1 lett. a),
al Centro di Raccolta produttori (D.lgs. 49/2014 art. 12 c 1 lett. b) }

- a) *Il trasporto dei RAEE avviene con un documento di trasporto (allegato II DM 65/2010, art. 1 c):*
 - i. *2 copie se Trasportatore e Distributore coincidono,*
 - ii. *3 copie se Trasportatore e Distributore sono diversi.*
- b) *Sul punto vendita del Distributore, sulla sede del Centro di Assistenza verrà compilata un'operazione di carico sullo schedario (allegato I DM 65/2010, art. 1 c)*

3 Ritiro dei RAEE dal punto vendita del Distributore e conferimento al proprio Luogo di Raggruppamento.

Il trasporto è accompagnato da copia fotostatica delle pagine dello schedario relative ai RAEE trasportati.

4 Trasporto dei RAEE dal punto vendita del Distributore/Luogo di Raggruppamento o dalla sede del Centro di Assistenza al Centro di Raccolta comunale o privato.


- a) *Il trasporto dei RAEE avviene con un documento di trasporto (allegato II DM 65/2010, art. 1 c):*
 - i. *2 copie se Trasportatore e Distributore coincidono,*
 - ii. *3 copie se Trasportatore e Distributore sono diversi.*
- b) *Se il trasporto avviene dal Centro di Assistenza serve anche il documento attestante la provenienza domestica (allegato III DM 65/2010, art. 1 c),*
- c) *Sul punto vendita del Distributore, sulla sede del Centro di Assistenza verrà compilata un'operazione di scarico sullo schedario (allegato I DM 65/2010, art. 1 c).*

5 Trasporto dei RAEE dal punto vendita del Distributore/Luogo di Raggruppamento, dalla sede del Centro di Assistenza, dal Cliente (per conto del Distributore o del Centro di Assistenza) verso gli impianti di trattamento.

In tali casi si configura un trasporto di rifiuti autorizzato (categoria 4 o 5 - iscrizione all'Albo Gestori Ambientali):

- a) *Il trasporto dei RAEE avviene con formulario (art. 193 D.lgs. 152/2006),*
- b) *Sul punto vendita del Distributore, sulla sede del Centro di Assistenza verrà compilata un'operazione di carico e di scarico sullo schedario (allegato I DM 65/2010, art. 1 c).*

SCHEMA per GESTIONE 1 contro 0



1

Conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni direttamente da parte del Cliente al Distributore sul luogo di ritiro allestito nei locali del punto vendita od in prossimità immediata.

2

Il Distributore effettua periodicamente lo svuotamento verso il successivo luogo di raggruppamento / deposito preliminare con conferimento alla sede:

In fase di svuotamento viene compilato il modulo di carico e scarico (allegato 1 DM 121/2016, art. 5 c. 6), e per il trasporto il documento di trasporto (allegato 2 DM 121/2016, art. 7 c. 2).

I documenti vanno conservati assieme per 3 anni.

I dati così raccolti contribuiscono ad integrare le informazioni da fornire al Centro di Coordinamento

3

Il trasporto dei RAEE dal Luogo di Raggruppamento ai diversi punti indicati all'articolo 7 comma 1 avviene con un documento di trasporto (allegato 2 DM 121/2016, art. 7 c. 2), predisposto in 3 copie, insieme alle copie del modulo (allegato 1 DM 121/2016, art. 5 c. 6):

- i. 2 copie restano al Trasportatore / Distributore, se coincidono, insieme alle copie del modulo (allegato 1 DM 121/2016, art. 5 c. 6),
- ii. 1 copia resta al Trasportatore ed 1 copia al Distributore quando diversi (la restituzione avviene ad opera del trasportatore),
- iii. 3 copie al centro o all'impianto.

Il distributore e il trasportatore (quando diverso) adempiono all'obbligo del registro di carico e scarico (art. 190 D.lgs. 152/06) conservando copie del documento di trasporto (allegato 2 DM 121/2016, art. 7 c. 2) per 3 anni.